


n. 4971/2016 R.A.C.C.



**TRIBUNALE DI RIMINI**

SEZIONE CIVILE

**- ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO -**

*art. 671 c.p.c.*

Nella causa civile iscritta al n. R.G. **4971/2016** promossa da:

ricorrente

contro

resistente

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,

**OSSERVA**

Parte attrice ha evocato in giudizio

onde sentire:

- accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 l.f. dell'atto di trasferimento immobiliare di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 25.05.2015 tra e , allegata al Ricorso per separazione consensuale depositato in data 02.07.2013 avanti al Tribunale di Rimini, e di cui al verbale di separazione consensuale del 30.08.2013, omologata in data 01.10.2013, con cui ha trasferito in favore di i seguenti beni immobili:  
la propria quota parte pari a 2/3 della proprietà e ad 1/3 della nuda proprietà dei terreni siti in Bellaria-Igea Marina distinti al NCEU di detto Comune al Foglio 8, p.lla 253, p.lla 255 e p.lla 256, ad eccezione del diritto di quota pari ad 1/3 di usufrutto *uxorio* in favore della



sig.ra [redacted] (oggi estinto a seguito della morte della sig.ra [redacted] avvenuta in data 9.12.2013);

la quota parte di sua proprietà pari ad 1/2 indiviso di porzione del fabbricato urbano posto in comune di Bellaria-Igea Marina, Via Perugia n. 9 distinto al NCEU di detto Comune alla partita 1078, Foglio 5, p.lla n. 477 sub 3, Via Perugia n. 9/A, compresa la proporzionale quota di proprietà sulle parti comuni del fabbricato e sull'area pertinenziale coperta e scoperta distinta al catasto al Foglio 5, p.lla 477 della superficie catastale di mq 429 compresa la porzione di fatto incorporata nelle vie Perugia e Noli;

- revocare e dichiarare inefficace ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., e pertanto privo di effetti giuridici nei confronti della Curatela attrice, l'atto di trasferimento immobiliare di cui alla suddetta scrittura privata sottoscritta in data 25.05.2015 con cui [redacted] ha trasferito in favore di [redacted] i beni immobili descritti al precedente punto A.

In sede di prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. la Curatela fallimentare – dato atto che, nell'arco temporale intercorso tra la notifica dell'atto di citazione e la trascrizione della domanda giudiziale, avvenuta in data 24.10.2016, [redacted] aveva stipulato in data 06.10.2016 con tale [redacted] un atto di compravendita con riserva di proprietà, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso negozio distinto al catasto fabbricati del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) al Foglio 5, p.lla 477, sub. 10, sito in Via Perugia n. 6, avverso un corrispettivo di €120.000,00, atto trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Rimini in data 14.10.2016 – ha altresì chiesto, in via subordinata, la condanna di [redacted] al pagamento, in proprio favore, dell'importo di €60.000,00, pari alla metà del corrispettivo convenuto della vendita con riserva di proprietà datata 06.10.2016 ovvero alla restituzione dell'importo corrispondente al valore della quota pari ad ½ dell'immobile ad uso negozio solo se maggiore, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo; ha chiesto altresì, in ulteriore subordine, dichiararsi la responsabilità extracontrattuale di [redacted] e per l'effetto la sua condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* da parte attrice che si quantificano in €60.000,00, o in quella maggiore o minor somma che verrà provata o liquidata di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo, in conseguenza dell'atto dispositivo compiuto in data 06.10.2016 e trascritto in data 14.10.2016.

La Curatela fallimentare ha quindi chiesto, in corso di causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 quater e 671 c.p.c. e 2905, 2° c., c.c., il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili, delle partecipazioni societarie, delle somme di denaro, anche presso terzi, dei titoli e/o dei diritti e comunque di qualsiasi utilità di rilevanza economica di cui è titolare o comunque riconducibile a [redacted] sino alla concorrenza della complessiva somma di €100.000,00.



Sussiste la strumentalità del presente procedimento cautelare anche rispetto alla domanda di condanna formulata da parte attrice nell'ambito del giudizio di merito alla luce dell'orientamento assolutamente prevalente espresso dalla Suprema Corte secondo cui "*L'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente*" (cfr. Cass., Sez. 3, n. 18369 del 06/08/2010) e del principio di diritto, pure più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la domanda di pagamento del valore è da ritenere compresa nella domanda di revoca, la quale ha per oggetto non tanto il recupero del bene in sé, quanto piuttosto la possibilità di realizzarne il valore a soddisfazione del credito (cfr., Cass. sez. 3, n. 1941/1993, Cass. sez. 1, n. 14891/2002, *idem* n. 2883/2007, *idem* n. 14098/2009).

In ordine al requisito del *fumus boni iuris*, le allegazioni delle parti e la documentazione agli atti inducono a ritenere probabile - allo stato e con riserva di più approfondita valutazione in sede di decisione finale della causa di merito - la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c. in quanto la Curatela attrice ha dimostrato la sussistenza del credito, essendosi

costituiti garanti in favore degli istituti di credito che avevano concesso svariati finanziamenti alla società fallita (cfr. doc. da 10 a 29, nonché 47, 48 e 49 fascicolo attoreo nella causa di merito); sussiste altresì la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole posto che, in caso di fidejussione rilasciata a garanzia di finanziamenti, il debito di considera sorto nel momento in cui avviene l'accreditamento (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, n. 762 del 19/01/2016).

Stante l'antiorità del credito del ricorrente rispetto all'atto di disposizione, l'unica condizione necessaria per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è costituita dalla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*scientia damni*); l'elemento soggettivo è dunque integrato dalla semplice conoscenza di tale pregiudizio, a cui va equiparata la agevole conoscibilità, mentre non assumono rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*) nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (si vedano in questo Cass. 29.7.2004 n. 14489 nonché id. 1.6.2000 n. 7262).



Nel caso di specie è presumibile che \_\_\_\_\_, nel momento della separazione dalla moglie e del contestuale trasferimento immobiliare in di lei favore, si sia ben reso conto degli effetti deleteri che un simile atto avrebbe provocato nei confronti dei propri creditori se sol si considera che il \_\_\_\_\_, avendo rivestito la carica di legale rappresentante della società fallita, non poteva non avere conoscenza della reale situazione economico-finanziaria della stessa nonché della consistente esposizione debitoria maturata anche a seguito dei numerosi rapporti contrattuali intercorsi a vario titolo con diversi Istituti di credito e che lo stesso fallito, in sede di interrogatorio dinanzi al Curatore, ha rilasciato dichiarazioni da cui si evince chiaramente la sua piena consapevolezza della grave crisi in cui la società fallita versava già dall'anno 2008 (cfr. doc 31 fascicolo attoreo nella causa di merito).

Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (*eventus damni*) è poi sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito.

La dismissione di svariati beni immobili, in presenza di un patrimonio residuo di limitata consistenza, comporta senza dubbio sia un'incertezza di soddisfazione delle ragioni della ricorrente, sia una maggiore difficoltà nella riscossione, eventualmente anche in via coattiva, del credito.

Per quanto attiene la sussistenza di un *periculum in mora* è sufficiente osservare, sotto il profilo oggettivo, che a fronte del cospicuo credito vantato dalla Curatela fallimentare, la \_\_\_\_\_, avendo la stessa dismesso in data 06.10.2016 anche l'ultimo bene immobile di sua proprietà, è titolare, ad oggi, unicamente del diritto di usufrutto esistente sulle n. 9 unità immobiliari site nel Comune di Bellaria – Igea Marina (RN), di proprietà delle figlie per 1/2 ciascuna (doc. 63), tutte peraltro gravate da ipoteca giudiziale iscritta a favore della Banca Popolare di Ancona S.p.A. (doc. 60 fascicolo attoreo causa di merito) e che il comportamento assunto dalla resistente nel periodo immediatamente successivo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito (ci riferisce, ovviamente, al trasferimento immobiliare a favore della terza acquirente \_\_\_\_\_) fa ingenerare il ragionevole dubbio che la pretesa della Curatela possa venire in futuro soddisfatta.

In forza delle ragioni illustrate più sopra la domanda cautelare proposta dalla Curatela fallimentare appare assistita da adeguato *fumus boni iuris*, così come sussiste un effettivo *periculum in mora*; ricorrono dunque le condizioni per la concessione del provvedimento di sequestro invocato.

P.Q.M.

il Giudice, visti gli artt. 671 e 669 *octies* c.p.c., autorizza il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili, delle partecipazioni societarie, delle somme di denaro, anche presso terzi, dei titoli e/o dei diritti e comunque di qualsiasi utilità di rilevanza economica di cui è titolare o



comunque riconducibile a , sino alla concorrenza della complessiva  
somma di €100.000,00,

Si comunichi.

Rimini li 12 gennaio 2018

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- Dott. Maria Carla Corvetta -

IL CASO.it

